

COMM. TRIB. PROVINCIALE MANTOVA - 03/02/2012

Svolgimento del Processo

Il ricorrente D. Vi. Lu. residente in Striano (NA), Via N. Sauro n. 97, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Serafino, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, ha prodotto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 064 2010 00278519 15 / 003 dell'importo di E 359,88, contro la Camera di Commercio di Mantova e contro Equitalia Nomos s.p.a. .

Fatto

In data 10 febbraio 2011 il concessionario della riscossione ha fatto notificare al ricorrente la cartella sopra richiamata con la quale ha intimato il pagamento della somma di € 359,80 riguardante l'omesso versamento del diritto annuale camerale relativo all'anno 2006.

Motivi di ricorso

Il ricorrente impugna la cartella chiedendone l'annullamento deducendo:

- a) la nullità della cartella di pagamento per intervenuta prescrizione;
- b) la nullità della cartella di pagamento per decadenza di ogni diritto e/o azione;
- c) la nullità della cartella di pagamento per la mancanza della notificazione degli atti precedenti.
- d) La inattività della società.

La Camera di Commercio di Mantova si costituisce in giudizio ed eccepisce la assoluta infondatezza dei motivi di ricorso addotti dal ricorrente D. Vi. Lu. socio accomandatario della società Aviger Costruzioni di Ap. Gi., D'A. Fr., D. Vi. Lu. & C. s.a.s.. Equitalia Nomos S.p.a. concessionario della riscossione non si è costituita in giudizio.

Motivi della decisione

Il Collegio ritiene le eccezioni addotte dal contribuente infondate e quindi tali da essere disattese.

Il Collegio sulla pretesa prescrizione e decadenza di ogni diritto od azione in virtù dell'art. 24 del D.L. 46/99 osserva che il termine di prescrizione per il diritto annuale è quello ordinario di cui all'art. 2946 del c.c..

Sulla mancata notifica degli atti precedenti il Collegio osserva che l'obbligo del versamento discende direttamente dalla norma di legge (art. 18 legge n. 580/1993), conseguentemente non è necessario alcun atto di accertamento da parte della CCIAA.

Il fatto che la società sia inattiva non costituisce elemento sufficiente per non versare il diritto annuale camerale, non essendo l'esercizio dell'attività un presupposto del diritto, l'inattività non può essere eccepita ai fini dell'esecuzione del suo versamento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere alla CCIAA le spese di lite che liquida in € 100,00.